

# Ordinary Assist

Fiscal  
Assist  
2017



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:*  
**Lello Cacciapaglia**

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

# Ordinary Assist

## Normativa

- 4 ACE - pronte le nuove regole
- 4 Soggetti OIC – ricadute fiscali delle nuove regole contabili – disposizioni attuative
- 5 Crescita economica nel mezzogiorno - in gazzetta la legge di conversione del decreto legge
- 6 Proroga dei termini per i versamenti delle imposte anche per i lavoratori autonomi
- 6 Terzo settore – nuove regole civilistiche e fiscali
- 8 Erogazioni liberali tramite telefonino – niente deduzioni o detrazioni
- 8 Leasing – introdotta la disciplina civilistica
- 8 Professione forense – esercizio in forma societaria
- 9 Professionisti – Preventivi in forma scritta obbligatori
- 9 Farmacie – nuove regole per l’esercizio in forma societaria
- 9 Enti del Servizio sanitario e bilancio di esercizio 2016 – i collegi sindacali hanno le linee guida per la relazione
- 9 Locazione e riscatto di alloggi sociali - disposizioni attuative e clausole standard
- 10 Fondazioni bancarie – il credito d’imposta per i versamenti ai fondi speciali trova le disposizioni attuative
- 10 Voluntary disclosure – c’è tempo fino al 30 settembre
- 10 Diritti doganali – tasso di interesse per il pagamento differito
- 10 Compensazione cartelle esattoriali - Imprese e professionisti potranno compensare i crediti vantati verso la PA

## Prassi

- 11 Riqualficazione energetica – FAQ aggiornate
- 11 ZFU dei Comuni colpiti dal terremoto – agevolazioni in favore delle imprese - modalità e termini di presentazione delle istanze
- 12 Dichiarazione integrativa a favore – la nuova disciplina non è retroattiva
- 12 Agevolazioni prima casa ed evento sismico
- 12 Utilizzo in compensazione tramite modello F24 delle agevolazioni spettanti alle microimprese localizzate nella zona franca dell’Emilia
- 13 Utilizzo in compensazione delle agevolazioni spettanti alle microimprese localizzate nella zona franca dell’Emilia
- 13 Ripresa degli adempimenti tributari nell’isola di Lampedusa
- 13 Reverse charge impianti in edifici - Società certifica gli impianti senza effettuare interventi di manutenzione: chiarimenti
- 14 CFC - Credito per le imposte assolate in altri Paesi esteri rimaste effettivamente a carico della CFC
- 14 Stabili organizzazioni - Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti
- 14 Ecobonus condominio: cessione del credito alle banche per i contribuenti no tax area
- 14 Applicabilità della regola del c.d. prezzo valore anche ai contratti atipici di mantenimento di terze persone
- 15 Trasmissione degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo di imposta 2016 dall’Amministrazione della Presidenza della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

# Ordinary Assist

15 | Confisca dei beni: estinzione per confusione dei crediti erariali

## Novità dai siti delle Agenzia fiscali

### Comunicazioni, strumenti e utilità

16 | Controlli formali sulle dichiarazioni 2015 e lettere di compliance

### Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

16 | Codici tributo istituiti

16 | Specifiche tecniche

### L'Agenzia delle entrate informa

17 | Software

17 | Archivi, elenchi e altre utilità

## Dottrina

|                      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18<br>19<br>20<br>21 | Fondazione nazionale commercialisti | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Riforma del terzo settore – il testo unico</li> <li>✓ Fiscalità degli OIC adopter</li> </ul>                                                                                               |
|                      | Consiglio nazionale commercialisti  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Valutazione delle partecipazioni al fair value</li> </ul>                                                                                                                                  |
|                      | Assonime                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bilancio in forma abbreviata – nozione di dipendenti occupati</li> <li>✓ Web tax transitoria</li> <li>✓ OIC - Principio di rappresentazione sostanziale</li> </ul>                         |
|                      | Consiglio nazionale del notariato   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Regime tributario di favore per i c.d. "neo residenti"</li> <li>✓ Soluzione della crisi coniugale, della unione civile e della convivenza - profili fiscali - imposte indirette</li> </ul> |

# Ordinary Assist

| NORMATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ACE - pronte le nuove regole</b></p> <p>La disciplina attuativa sull'ACE contenuta nel D.M. 14/3/12, è stata abrogata e sostituita con un nuovo decreto che tiene conto sia delle disposizioni specifiche per i soggetti Irpef introdotte dalla legge di bilancio 2017 sia delle nuove regole contabili conseguenti al cd. decreto bilanci (D.lgs. n. 139/2015) e ai nuovi principi contabili nazionali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><i>Ministero dell'economia e delle finanze decreto 3/8/17 (G.U. n.187 del 11/8/17)</i></p> |
| <p><b>Base ACE dei soggetti Irpef</b> - Il nuovo decreto contiene un apposito CAPO II (art. 8) per le disposizioni specifiche per i soggetti Irpef. In particolare, con riferimento alla nuova modalità di determinazione della base ACE introdotta dalla legge di bilancio 2017, essa è costituita dalla somma algebrica tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la differenza positiva tra il patrimonio netto al 31/12/15 e il patrimonio netto al 31/12/10;</li> <li>b) gli elementi positivi e negativi rilevanti ai fini ACE per i soggetti IRES rilevati negli esercizi in regime di contabilità ordinaria a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/15.</li> </ul> <p>È stato chiarito con riferimento al componente a) che esso rileva solo se positivo e che può essere ridotto nel caso in cui vi siano decrementi negli anni successivi al 31/12/15. In sostanza la parte a) della somma algebrica non è intoccabile e può essere ridotta se la parte b) è negativa.</p> <p>A differenza di quanto previsto per i soggetti Ires è stato stabilito che per i soggetti Irpef l'utile rileva nell'esercizio di maturazione e non nell'esercizio di approvazione del bilancio.</p> <p><b>Passaggi di contabilità</b> – il decreto disciplina dettagliatamente le ipotesi di passaggi dalla contabilità ordinaria alla semplificata e viceversa. In via generale, eventuali variazioni incrementative di patrimonio netto verificatisi in regime di contabilità semplificata non influenzano la base ACE. Rilevano solo gli incrementi o decrementi effettuati nei periodi in regime di contabilità ordinaria.</p> <p><b>Soggetti esclusi dall'ACE</b> – La determinazione del reddito su base catastale (es. società agricole ai sensi dell'art. 1, co. 1093 della legge finanziaria per il 2007) comporta l'esclusione dal beneficio ACE così come era stato già previsto per i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari, come anche le imprese marittime in regime di <i>tonnage tax</i>.</p> <p><b>Base ACE soggetti Ires</b> – comporta la riduzione della base ACE la riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie effettuato ai sensi dell'art. 2357-bis c.c.</p> <p>Non rilevano ai fini della base ACE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'apporto a PN rilevato a bilancio in applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione (OIC 15 e 19) nel caso di prestiti infruttiferi erogati al socio nonché di prestiti infragruppo operati a un tasso nominale significativamente diverso da quello di mercato;</li> <li>• le riserve formate con utili derivanti da processi di valutazione (es. per valutazione al <i>fair value</i> di derivati);</li> <li>• gli effetti sul PN derivanti dalla rilevazione degli errori contabili c.d. rilevanti (secondo quanto previsto dall'OIC 29).</li> </ul> <p><b>Disposizioni antielusive</b> - per titoli e valori mobiliari - ai fini della sterilizzazione della variazione in aumento del capitale proprio determinata dall'incremento delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.10 - deve farsi riferimento alla nozione dell'art. 1, co. 1-bis, del D.lgs. n. 58/1998, includendo le quote di OICR.</p> <p><b>Clausola di salvaguardia</b> - periodi d'imposta pregressi (ossia il 2016), la base ACE si considera definitiva nonostante comportamenti non coerenti con le nuove disposizioni.</p> |                                                                                               |
| <p><b>Soggetti OIC – ricadute fiscali delle nuove regole contabili – disposizioni attuative</b></p> <p>Emanate le disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile IRES e IRAP dei soggetti OIC (escluso le microimprese), con le nuove regole contabili conseguenti al cd. decreto bilanci (D.lgs. n. 139/2015) e ai nuovi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><i>Ministero dell'economia e delle finanze decreto 3/8/17 (G.U. n.187 del 11/8/17)</i></p> |

# Ordinary Assist

**principi contabili nazionali. Il decreto ha apportato, inoltre, alcune modifiche alle disposizioni di coordinamento fiscale dei soggetti IAS/IFRS.**

**Modifiche al DM 8/6/11** - Con l'art. 1 sono state apportate modifiche alle disposizioni del DM 8/6/11 (2° decreto IAS) tra cui è stata prevista:

- la sterilizzazione, ai fini fiscali, degli effetti derivanti dalla contabilizzazione con l'applicazione del costo ammortizzato ai finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi "significativamente" diversi a quelli di mercato;
- la possibilità di attestare la finalità di copertura di uno strumento finanziario derivato anche con la rilevazione tra gli strumenti finanziari derivati di copertura nel 1° bilancio di esercizio approvato successivamente alla negoziazione, oltre che, da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione.

**Disposizioni dei soggetti IAS applicabili ai soggetti OIC** – L'art. 83 del Tuir ha previsto la "derivazione rafforzata" per i soggetti OIC, ad eccezione delle microimprese. Ai fini dell'applicazione di tale criterio, il comma 1 bis dell'art. 83 del Tuir dispone l'applicazione ai soggetti OIC delle norme attuative emanate per i soggetti IAS "in quanto compatibili". Ebbene, l'art. 2 del nuovo D.M. ha ora individuato le disposizioni del D.M. 1/4/09, n. 48 e del D.M. 8/6/11 applicabili anche ai soggetti OIC che redigono il bilancio in base al codice civile, diversi dalle microimprese.

In particolare, come per i soggetti IAS, ai soggetti OIC:

- non si applicano le disposizioni dell'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR sui requisiti di certezza e determinabilità nonché sull'individuazione dell'esercizio di competenza;
- è riconosciuta ai fini IRES la diversa qualificazione della 1° iscrizione dei crediti ad un valore diverso da quello nominale per via della attualizzazione dei flussi finanziari sulla base del tasso di interesse effettivo.
- la strumentalità degli immobili si basa su quanto previsto dall'art. 43 del Tuir, nonostante i diversi criteri dell'OIC 16;
- sono vietate deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati deducibili ai fini Ires dall'art. 107 del TUIR;
- i componenti rilevanti ai fini Irap, imputati a PN, assumono rilievo solo al momento della loro effettiva imputazione a CE e, nell'ipotesi in cui i principi contabili non prevedono in alcun momento l'imputazione a CE di tali componenti, assumono rilievo fiscale, indipendentemente dall'imputazione a PN, secondo le disposizioni e i principi generali IRAP applicabili ai componenti imputati a CE aventi la medesima natura (la disposizione, prevista in fase di FTA dall'art. 13 bis del D.L. n. 244/2016 è stata così portata a regime).

**Clausola di salvaguardia** – sono fatti salvi eventuali comportamenti non coerenti con le nuove disposizioni per i periodi d'imposta precedenti il 2017, i cui termini per il versamento delle imposte sui redditi sono scaduti.

**Crescita economica nel mezzogiorno - in gazzetta la legge di conversione del decreto legge**

Pubblicata la legge 3/8/17, n. 123, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni per la crescita economica nel Mezzogiorno. Le relative disposizioni, entrate in vigore il 13/8/17, sono state oggetto dello **Special assist n.6/2017**. Tra di esse segnaliamo la proroga del c.d. iperammortamento al 30/9/18, in caso di investimenti effettuati entro il 31/12/17 previo pagamento di un acconto del 20%.

*Legge 3/8/17, n. 123 (G.U. n.188 del 12/8/17)*



# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Proroga dei termini per i versamenti delle imposte anche per i lavoratori autonomi</b><br/> <b>Imprese e lavoratori autonomi devono effettuare i versamenti che risultano dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il 20/7/17, senza maggiorazione;</li> <li>• dal 21/7/17 al 21/8/17, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.</li> </ul> <p>Il nuovo decreto sostituisce il DPCM del 20/7/17, che aveva differito i termini solo per le imprese. Nel nuovo decreto è stato altresì previsto esplicitamente che il differimento si applica anche ai soggetti che partecipano a soggetti "trasparenti" ossia a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><i>Decreto del presidente del consiglio dei ministri 3/8/17 (G.U. n.191 del 17/8/17)</i></p> |
| <p><b>Terzo settore – nuove regole civilistiche e fiscali</b><br/> Cambiano le disposizioni civilistiche e fiscali per gli enti del terzo settore (ETS). Interessati alle disposizioni del nuovo TU i seguenti soggetti - obbligati ad iscriversi al registro unico nazionale del terzo settore - costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche - solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• organizzazioni di volontariato;</li> <li>• associazioni di promozione sociale;</li> <li>• enti filantropici;</li> <li>• imprese sociali (incluse le cooperative sociali);</li> <li>• reti associative;</li> <li>• società di mutuo soccorso;</li> <li>• associazioni riconosciute o non riconosciute;</li> <li>• fondazioni;</li> <li>• altri enti di carattere privato diversi dalle società.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><i>D.lgs. n.117 del 3/7/17 (G.U. n.179 del 2/8/17)</i></p>                                   |
| <p><b>Attività di interesse generale</b> - Gli ETS, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale tra quelle indicate nell'art. 5 del decreto per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.</p> <p><b>Destinazione del patrimonio</b> - Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.</p> <p><b>Divieto di distribuzione di utili</b> - Vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento del rapporto.</p> <p><b>Registro unico nazionale del terzo settore</b> - Gli ETS dovranno iscriversi nel registro unico nazionale del terzo settore. Se esercitano la propria attività esclusivamente/principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti anche all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.</p> <p>L'iscrizione al registro del terzo settore è condizione per essere qualificati come ETS e per l'applicazione della disciplina del TU, compresa la disciplina fiscale. L'operatività del registro è demandata a un apposito D.M.</p> <p><b>Denominazione sociale</b> - La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di ente del terzo settore o l'acronimo ETS.</p> <p><b>Scritture contabili e bilancio</b> - Gli ETS devono redigere il bilancio di esercizio, in conformità alla modulistica che sarà definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento</p> |                                                                                                 |

# Ordinary Assist

delle finalità statutarie. Per gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214, c.c.. Tali ETS devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e ss., 2435-bis o 2435-ter c.c.. Gli ETS non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del terzo settore.

**Regime fiscale** - Agli ETS diversi dalle imprese sociali, si applicano le norme del titolo II del Tuir in quanto compatibili, nonché le disposizioni specifiche previste dal decreto.

**Attività di natura non commerciale** - Le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.

**ETS non commerciale** - Si considerano non commerciali gli ETS che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale di natura non commerciale, in base ai criteri sopra indicati.

**ETS commerciali** - Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli ETS assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di interesse generale, svolte in forma d'impresa non considerate di natura non commerciale superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti. Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.

**Regime forfetario opzionale per gli ETS non commerciali** - Gli ETS non commerciali possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di interesse generale, svolte con modalità commerciali, i seguenti coefficienti di redditività:

a) attività di prestazioni di servizi:

- 1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7%;
- 2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10%;
- 3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17%;

b) altre attività:

- 1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5%;
- 2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7%;
- 3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14%.

All'importo così determinato si dovranno aggiungere l'ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli artt. 86, 88, 89 e 90 del Tuir.

Optando per la determinazione forfetaria del reddito di impresa gli ETS sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri, nonché degli indici sistematici di affidabilità.

Un regime fiscale (opzionale) ulteriormente semplificato è previsto per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale.

**Detrazioni/deduzioni per erogazioni liberali** - È detraibile dall'Irpef un importo pari al 30% degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS non commerciali, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro (35% qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato).

Le liberalità in denaro/in natura erogate a favore degli ETS non commerciali da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Un D.M. individuerà le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e stabilirà i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità.

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Erogazioni liberali tramite telefonino – niente deduzioni o detrazioni</b></p> <p>Le erogazioni liberali destinate alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, co. 1, lett. a), del D.lgs. n.460/1997, possono essere effettuate tramite credito telefonico. Un D.M. disciplinerà le modalità e i requisiti di accesso e fruizione del servizio. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'Iva, ma non sono deducibili né detraibili ai fini delle imposte sui redditi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><i>Art. 1, co. 49-52, legge n. 124 del 4/8/17<br/>(G.U. n.189 del 14/8/17)</i></p>     |
| <p><b>Leasing – introdotta la disciplina civilistica</b></p> <p><b>Disciplinato il contratto di leasing finanziario che, nonostante sia una tipologia contrattuale molto comune, non è presente nel codice civile, posto che è un contratto "atipico". È stato ora definito come il contratto con il quale la banca/l'intermediario finanziario, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><i>Art. 1, co. 136 - 140, legge n. 124 del 4/8/17<br/>(G.U. n.189 del 14/8/17)</i></p> |
| <p><b>Inadempimento e risoluzione del contratto</b> - il mancato pagamento di almeno 6 canoni mensili o 2 canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di 4 canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria è considerato grave inadempimento dell'utilizzatore.</p> <p>In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore il ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotto l'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.</p> |                                                                                           |
| <p><b>Professione forense – esercizio in forma societaria</b></p> <p><b>Modificata la disciplina dell'ordinamento della professione forense di cui alla legge n. 247/2012. La novità di maggior rilievo è la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><i>Art. 1, co. 141, legge n. 124 del 4/8/17<br/>(G.U. n.189 del 14/8/17)</i></p>       |
| <p><b>Esercizio della professione mediante società</b> - L'esercizio della professione di avvocato in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative. Le società devono rispettare i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. i soci, per almeno 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società salvo che non sia ristabilita la prevalenza dei soci professionisti entro 6 mesi;</li> <li>2. la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;</li> <li>3. i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.</li> </ol> <p><b>Responsabilità</b> - Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il</p>                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |



# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| <p><b>Professionisti – Preventivi in forma scritta obbligatori</b></p> <p>Il professionista è tenuto a informare il cliente, in forma scritta o digitale, circa il grado di complessità dell'incarico e la misura del compenso. Con un preventivo di massima, deve essere indicate per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><i>Art. 1, co. 150, legge n. 124 del 4/8/17<br/>(G.U. n.189 del 14/8/17)</i></p>                       |
| <p><b>Farmacie – nuove regole per l'esercizio in forma societaria</b></p> <p>Possono essere titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata.</p> <p>È stata abrogata la disposizione che prevedeva che potevano essere soci delle società i (soli) farmacisti iscritti all'albo. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad un farmacista che ne è responsabile.</p> <p>È stata inoltre abrogata la disposizione secondo cui ciascuna società poteva essere titolare dell'esercizio di non più di 4 farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale. È ora, invece, previsto che i soggetti titolari di farmacie possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20% delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><i>Art. 1, co. 157-158, legge n. 124 del 4/8/17<br/>(G.U. n.189 del 14/8/17)</i></p>                   |
| <p><b>Enti del Servizio sanitario e bilancio di esercizio 2016 – i collegi sindacali hanno le linee guida per la relazione</b></p> <p>I collegi sindacali degli enti del SSN per il bilancio di esercizio 2016 utilizzeranno lo schema di relazione e le linee guida approvate con la delibera della Corte dei conti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><i>Corte dei conti, delibera 19/7/17<br/>(G.U. n.184 del 8/8/17)</i></p>                               |
| <p><b>Locazione e riscatto di alloggi sociali - disposizioni attuative e clausole standard</b></p> <p>Pubblicate le disposizioni attuative e le clausole standard dei contratti locativi e di futuro riscatto, nonché le modalità di determinazione e fruizione del credito d'imposta previste dall'art. 8 del D.L. n. 47/2014.</p> <p>È bene ricordare che la disposizione citata aveva previsto la possibilità di inserire nelle convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali clausole di riscatto dell'unità immobiliare e le relative condizioni economiche.</p> <p>In tal caso, fino al riscatto, il conduttore può imputare parte dei corrispettivi pagati in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e per altra parte in conto affitto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><i>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto 21/7/17<br/>(G.U. n.183 del 7/8/17)</i></p> |
| <p><b>Trattamento fiscale</b> - Ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, l'intero corrispettivo della cessione dell'alloggio sociale si considera conseguito alla data di esercizio del diritto di riscatto dell'unità immobiliare da parte del conduttore.</p> <p>Nei periodi di imposta precedenti all'esercizio del diritto di riscatto, il canone di locazione percepito dal locatore concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap anche per la quota che le parti hanno convenuto di imputare a credito del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio.</p> <p>Nel caso di esercizio del diritto di riscatto dell'alloggio sociale da parte del conduttore, il locatore matura, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap un credito d'imposta.</p> <p><b>Determinazione e di fruizione del credito d'imposta</b> - Ai fini delle imposte sui redditi, il credito d'imposta è determinato applicando alle quote di canone di locazione imputate in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio, percepite nei periodi di imposta antecedenti all'esercizio del diritto di riscatto, l'aliquota Ires pro tempore vigente. Ai fini Irap il credito d'imposta è determinato applicando alle quote di canone di locazione,</p> |                                                                                                           |

# Ordinary Assist

imputate in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio, percepite nei periodi d'imposta antecedente l'esercizio del diritto di riscatto, l'aliquota Irap pro tempore vigente.

I crediti d'imposta possono essere utilizzati, rispettivamente, in diminuzione delle imposte sui redditi e dell'Irap relative al periodo d'imposta in cui è stipulato il contratto di vendita dell'unità immobiliare; in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte degli stessi, l'ammontare residuo potrà essere riportato ed utilizzato, senza alcun limite temporale, nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi.

## **Fondazioni bancarie – il credito d'imposta per i versamenti ai fondi speciali trova le disposizioni attuative**

L'articolo 1, co. 578 ess. della legge n.232/2016 ha riconosciuto alle fondazioni bancarie per l'anno 2017, un credito d'imposta, pari al 100% dei versamenti volontari effettuati, nell'ambito della propria attività istituzionale, in favore dei fondi speciali istituiti presso le regioni ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 266/1991. Il decreto del Ministero del lavoro ha ora individuato le modalità applicative dell'agevolazione.

*Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto 9 maggio 2017  
(G.U. n.180 del 3/8/17)*

**Soggetti beneficiari** - sono le fondazioni di cui al D.lgs. n.153/1999 che effettuano volontariamente, nell'ambito della propria attività istituzionale, versamenti su un apposito c/c acceso dall'Associazione di fondazioni e di Casse di risparmio Spa (ACRI).

Ai fini della determinazione del credito d'imposta, riconosciuto nella misura del 100% dei versamenti volontari effettuati rilevano i versamenti effettuati nell'anno 2017.

**Riconoscimento del credito d'imposta** - le fondazioni dovranno trasmettere all'ACRI le delibere di impegno irrevocabile ad effettuare i versamenti entro 45 giorni successivi al 3/8.

**Fruizione del credito d'imposta** - il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato riconosciuto, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali è utilizzato.

Il credito è cedibile dalle fondazioni finanziatrici, in esenzione dall'imposta di registro. Ad esso non si applicano i limiti di cui all'art. 1, co. 53, della legge n. 244/2007, e all'art. 34 della legge n. 388/2000.

## **Voluntary disclosure – c'è tempo fino al 30 settembre**

Prorogati dal 31/7/17 al 30/9/17 i termini entro cui si può aderire alla procedura di collaborazione volontaria di cui all'art. 5-octies del D.L. n. 167/1990.

*Decreto del presidente del consiglio dei ministri  
28/7/17  
(G.U. n.181 del 4/8/17)*

## **Diritti doganali – tasso di interesse per il pagamento differito**

È fissato allo 0,213% annuo il tasso di interesse per il pagamento differito (oltre i 30 giorni) dei diritti doganali. Il nuovo tasso riguarda il semestre 13/7/17 – 12/1/18).

*Ministero dell'economia e delle finanze decreto  
3/8/17  
(G.U. n.190 del 16/8/17)*

## **Compensazione cartelle esattoriali - Imprese e professionisti potranno compensare i crediti vantati verso la PA**

Anche per il 2017, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31/12/16, è possibile compensare le cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della PA maturati per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. La compensazione potrà avere ad oggetto tributi erariali, regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali. Per le modalità di compensazione si applicano le disposizioni del D.M. 24/9/14 che a sua volta, rinvia alle modalità applicative previste dal Decreto MEF 25 giugno 2012 e dal Decreto MEF 12 ottobre 2012.

*Decreto ministeriale  
9/8/17  
(G.U. n.194 del 21/8/17)*

# Ordinary Assist

## PRASSI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <p><b>Riqualificazione energetica – FAQ aggiornate</b></p> <p>L'ENEA ha aggiornato le FAQ in tema di riqualificazione energetica degli edifici. In particolare segnaliamo la FAQ n. 44 concernente la percentuale di detrazione applicabile in caso di installazione di un impianto termico a pompa di calore e di pannelli solari termici in caso di ristrutturazione radicale di un immobile.</p> <p>Di seguito la risposta dell'ENEA.</p> <p><i>“L'allegato 3 del D.lgs. 28/2011 al punto 1 recita: “Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a. il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;</i></li> <li><i>b. il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;</i></li> <li><i>c. il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017 (termine prorogato al 1° gennaio 2018 dalla legge di bilancio 2017.”</i> <p><i>Per “ristrutturazioni rilevanti” si intendono gli edifici demoliti e ricostruiti e quelli con superficie utile di almeno 1000 mq ristrutturati integralmente.</i></p> <p><i>Subentra poi il c. 4 dell'art. 11 dello stesso decreto che aggiunge: “Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.</i></p> <p><i>Per i medesimi impianti resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione. In parole povere, dal 1° giugno 2012 si ritiene che nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, il bonus del 55% sugli impianti di produzione di energia termica debba essere riconosciuto solamente per la parte eccedente quella obbligatoria per cui le fonti rinnovabili termiche devono coprire almeno il 20% dei consumi energetici stimati per acs, riscaldamento e raffrescamento. Resta da capire però in che modo dovrà essere valutata la percentuale di energia termica coperta dalle rinnovabili.”</i></p> </li></ul> | <p><a href="#"><u>Enea, aggiornamento FAQ 24/7/17</u></a></p> |
| <p><b>ZFU dei Comuni colpiti dal terremoto – agevolazioni in favore delle imprese - modalità e termini di presentazione delle istanze</b></p> <p>Con riferimento alle agevolazioni fiscali previste per le imprese localizzate nella ZFU istituita ai sensi dell'art. 46, D.L. n. 50/2017, nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016 sono stati forniti chiarimenti circa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• perimetro della ZFU (zone indicate agli allegati 1, 2 e 2 bis al D.L. n. 189/2016);</li> <li>• agevolazioni fiscali/contributive concedibili, riconosciute per il 2017 e 2018 che consistono nell'esenzione da: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ imposte sui redditi;</li> <li>✓ Irap;</li> <li>✓ Imu;</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>MISE, circolare n. 99473 del 4/8/17</p>                    |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>✓ contributi previdenziali e assistenziali su retribuzioni da lavoro dipendente;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• beneficiari delle agevolazioni;</li> <li>• risorse finanziarie disponibili;</li> <li>• intensità delle agevolazioni. Sul punto, è stato successivamente (comunicato stampa del 16/8/17) specificato che la fruizione dei benefici potrà avvenire, per ciascun destinatario, nella misura del 100% per ogni annualità e che le percentuali indicate nell'art. 10 della circolare costituiscono limiti complessivi di copertura e non limiti di fruizione individuale;</li> <li>• modalità e i termini di presentazione dell'istanza;</li> <li>• modalità di concessione delle agevolazioni;</li> <li>• informazioni antimafia;</li> <li>• modalità di fruizione delle agevolazioni.</li> </ul> <p>Gli interessati potranno presentare le istanze dalle ore 12:00 del 23/10/17 alle ore 12:00 del 6/11/17.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| <p><b>Dichiarazione integrativa a favore – la nuova disciplina non è retroattiva</b></p> <p>Le dichiarazioni integrative a favore, presentate prima del 24/10/16 debbono essere valutate sulla base della normativa vigente alla data di presentazione, in applicazione al principio generale dell'irretroattività della legge.</p> <p>Dunque, non si applica a tali dichiarazioni la nuova disciplina introdotta con il D.L. n. 193/2016, con la quale è stata prevista per le persone fisiche la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore - dei redditi, dell'IRAP, dei sostituti d'imposta, dell'Iva - entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione integrativa a sfavore, stabiliti dall'articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973 o art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, cioè non oltre il termine concesso all'Ufficio per le attività di accertamento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, risposta ad interrogazione in commissione 5-12123</i></p> |
| <p><b>A agevolazioni prima casa ed evento sismico</b></p> <p>In caso di acquisto dell'immobile abitativo fruendo delle agevolazioni "prima casa" che non è possibile utilizzare per le finalità abitative a causa del verificarsi degli eventi sismici che hanno comportato la dichiarazione di inagibilità dell'immobile, si configura, per effetto dell'evento sismico, una ipotesi di inidoneità oggettiva all'utilizzo abitativo dell'immobile posseduto.</p> <p>La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 100 dell'8 gennaio 2010, ha avuto modo di affermare che deve essere riconosciuto il diritto a godere delle agevolazioni "prima casa" anche al contribuente proprietario di altro immobile acquistato con le agevolazioni qualora lo stesso non risulti idoneo a sopperire alle esigenze abitative del contribuente. Con la risoluzione n. 86/E del 20 agosto 2010, l'Agenzia delle entrate ha precisato che l'inidoneità deve essere valutabile sulla base di criteri oggettivi, con la conseguenza che la fruizione dell'agevolazione per un nuovo acquisto può essere riconosciuta nel caso "di assoluta inidoneità (quale può essere, ad esempio, l'inagibilità) dell'immobile (già posseduto) all'uso abitativo".</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n.107 dell'1/8/17</i></p>                                       |
| <p><b>Utilizzo in compensazione tramite modello F24 delle agevolazioni spettanti alle microimprese localizzate nella zona franca dell'Emilia</b></p> <p>L'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, ha istituito una zona franca comprendente i territori dell'Emilia colpiti dall'alluvione del 17.1.14 e i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29.5.12, riconoscendo alle microimprese ivi localizzate l'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'IRAP e dall'IMU.</p> <p>L'art. 14, co. 12-quinquies, del decreto-legge 30.12.16, n. 244, ha esteso le agevolazioni</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n.106 dell'1/8/17</i></p>                                       |



# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ai periodi d'imposta 2017, 2018 e 2019.</p> <p>La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 74294 del 27 giugno 2017 ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle predette agevolazioni, alla luce delle novità normative intervenute, indicando le quote che prudenzialmente le imprese devono considerare quale importo residuo effettivamente fruibile per i periodi d'imposta 2017, 2018 e 2019.</p> <p>Nelle more del completamento degli interventi sulle procedure informatiche finalizzati a consentire la fruizione in compensazione tramite modello F24 delle agevolazioni di cui trattasi anche per gli anni 2017, 2018 e 2019, le imprese che avessero necessità nell'immediato di utilizzare le agevolazioni ai fini del pagamento delle imposte possono indicare nel campo "anno di riferimento" del modello F24 l'anno "2016". Tale codifica è comunque venuta meno a decorrere dal 11/8/2017 (vedi sotto).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |
| <p><b>Utilizzo in compensazione delle agevolazioni spettanti alle microimprese localizzate nella zona franca dell'Emilia</b></p> <p>Le microimprese localizzate nella zona franca dell'Emilia, in fase di compilazione del modello F24 - ai fini del pagamento delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IMU - possono utilizzare in compensazione le agevolazioni indicando anche gli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019, in corrispondenza del codice "Z146".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 110 dell'11/8/17</i></p>                                                                     |
| <p><b>Ripresa degli adempimenti tributari nell'isola di Lampedusa</b></p> <p>Gli adempimenti tributari per i quali i termini di effettuazione sono scaduti nel periodo di sospensione, sono eseguiti con le modalità ordinariamente previste per i singoli adempimenti entro la data del 31.1.18.</p> <p>I soggetti che avrebbero dovuto presentare le dichiarazioni fiscali nei termini compresi nel periodo di sospensione, assolvono tali adempimenti entro la data del 31.1.18.</p> <p>Le dichiarazioni fiscali non presentate per effetto della sospensione sono trasmesse in via telematica utilizzando i modelli relativi al periodo d'imposta cui si riferiscono, approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Nella casella "Eventi eccezionali" deve essere indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il codice "9 " per le dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2010;</li> <li>• il codice "3 " per le dichiarazioni relative agli anni d'imposta dal 2011 al 2016</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 157040 del 7/8/17</i></p> |
| <p><b>Reverse charge - Società certifica gli impianti senza effettuare interventi di manutenzione: chiarimenti sull'applicazione</b></p> <p>Forniti chiarimenti sull'ambito di applicazione della lettera a-ter) dell'articolo 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972 è stato chiarito, in risposta a un quesito che se la società svolge attività di verifica degli impianti di messa a terra presso attività pubbliche o private, attestando la conformità alla normativa degli impianti elettrici realizzati da ditte di manutenzione/installazione - codice attività 71.20.21 ATECO 2007 ("Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi"), quindi diverso da quello relativo all'attività di manutenzione - non trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile di cui all'articolo 17, sesto comma, lett. a - ter), del d.p.r. n. 633 del 1972, ma il metodo ordinario di adempimento dell'imposta. Pertanto, se emette fattura con la dicitura "Verifica periodica impianti di messa a terra su incarico del datore di lavoro ai sensi del d.p.r. 462 del 2001", la società opera correttamente, sempre che l'attività svolta si limiti a certificare la corrispondenza degli impianti elettrici in oggetto alla specifica normativa di settore e prescinde dall'effettuazione di qualsiasi intervento di manutenzione sugli impianti stessi.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 111 dell'11/8/17</i></p>                                                                     |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CFC - Credito per le imposte assolate in altri Paesi esteri rimaste effettivamente a carico della CFC</b></p> <p>In risposta a un quesito è stato chiarito che le imposte estere accreditabili in Italia, in caso di imputazione per trasparenza dei redditi conseguiti dalla società controllata non residente ai sensi dell'articolo 167, comma 1, del TUIR, consistono non solo nelle imposte pagate dalla medesima nel proprio Stato di residenza ma anche in quelle assolate in altri Paesi esteri, nella misura in cui le stesse siano rimaste effettivamente a carico della CFC.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 112 dell'11/8/17</i></p>                   |
| <p><b>Stabili organizzazioni - Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti</b></p> <p>Individuate le disposizioni operative relative all'accesso e all'uscita dal regime di cui all'articolo 168-ter del Tuir e dettate le regole di determinazione dell'imponibile della stabile organizzazione per cui è esercitata l'opzione da esercitarsi nel modello reddito 2018 per consentire l'esenzione degli utili e delle perdite ai fini IRES e IRAP. Disciplinate, in particolare, le modalità applicative del sistema di partecipazione dei redditi realizzati dalla stabile organizzazione esente al reddito imponibile di casa madre, anche nel caso di adesione al regime di consolidato, fino a concorrenza delle perdite fiscali nette prodotte dalla medesima branch nei 5 periodi d'imposta antecedenti all'esercizio dell'opzione. Sono rese le disposizioni in materia di recapture anche in ipotesi di trasferimento della branch, sia a soggetti appartenenti al gruppo che a soggetti esterni. Viene disciplinato, altresì, il trattamento delle operazioni interne pregresse e delle operazioni straordinarie. Il documento regola anche le interazioni con il regime di cui all'articolo 167 del Tuir e le ipotesi di imposizione degli utili realizzati in un regime fiscale privilegiato e disciplina le conseguenze sul regime dei fenomeni di doppia esenzione o di doppia deduzione derivanti da disallineamenti normativi tra Stati, rimandando alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate di fattispecie ritenute elusive delle disposizioni in materia di branch exemption.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 165138 del 28/8/17</i></p> |
| <p><b>Ecobonus condominio: cessione del credito per i contribuenti no tax area</b></p> <p>I condòmini beneficiari della detrazione d'imposta per particolari interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici, che si trovano nella no tax area (in quanto possiedono redditi esclusi dall'imposizione Irpef per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal Tuir), possono cedere un credito d'imposta corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dall'1/1/17 al 31/12/21 ai fornitori e alle imprese che effettuano i lavori o ad altri soggetti privati, quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti ma non alle banche o agli intermediari finanziari. I cessionari del credito possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 165110 del 28/8/17</i></p> |
| <p><b>Applicabilità della regola del c.d. prezzo valore anche ai contratti atipici di mantenimento di terze persone</b></p> <p>Anche con riferimento ai contratti di mantenimento (contratti diffusi nella prassi, che stabiliscono, in genere, quale corrispettivo del trasferimento di un immobile, l'obbligo, vita natural durante di una parte, a prestare assistenza morale e materiale nei confronti di un'altra), qualora ricorrano i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dell'articolo 1, comma 497, può trovare applicazione, a seguito di specifica opzione, il criterio del 'prezzo-valore'; una diversa interpretazione sarebbe, infatti, suscettibile di determinare quella "disparità di disciplina che attiene ad una categoria di immobili sostanzialmente</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 113 del 25/8/17</i></p>                    |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>unitaria quanto alla natura ed alla peculiare destinazione”, rilevata dalla Corte e costituente la ragione fondante dei principi da essa espressi nella sentenza n. 6 del 2014 che ha chiarito che il regime del ‘prezzo-valore’ “ha un’evidente valenza agevolativa, laddove consente al contribuente di non scegliere immancabilmente tra i diversi criteri di determinazione della base imponibile, quello fondato sul valore tabellare bensì quello ritenuto meno oneroso e, quindi più conveniente”, e, dunque, la sua applicazione deve essere garantita, a prescindere dal contesto acquisitivo del bene, sempreché si tratti di fattispecie caratterizzate da una sostanziale omogeneità.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |
| <p><b>Trasmissione degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo di imposta 2016 dall’Amministrazione della Presidenza della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica</b><br/>         Ai sensi dell’art. 4, co. 6 - bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, i soggetti indicati all’art. 29, co. 3, del D.P.R. 29/9/73, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte, comunicano all’Agenzia delle Entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti, i dati previdenziali relativi agli iscritti al regime dell’assicurazione obbligatoria, nonché i dati relativi ai conguagli a credito o a debito, di cui all’articolo 19 del decreto del Ministro delle finanze 31/5/99, n. 164.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><i>Agenzia delle entrate, provvedimenti del direttore n.158387, n. 1584607 e n. 158387 del 9/8/17</i></p> |
| <p><b>Confisca dei beni: estinzione per confusione dei crediti erariali</b><br/>         Ai sensi dell’art. 50, co. 2, del Codice delle leggi antimafia, “nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell’articolo 1253 del codice civile”. L’istituto della confusione di cui all’art. 50, co. 2, citato si applica, per espressa previsione normativa, ai soli crediti aventi natura “erariale”. Si estinguono per confusione solo i crediti IRPEF/IRES mancando, con riferimento a detti tributi, il presupposto soggettivo per l’imposizione (lo Stato non è, infatti, identificabile con una persona fisica né è un soggetto passivo ai sensi dell’art. 74 del Tuir). Restano, invece, esclusi dall’effetto estintivo i crediti IRAP, IVA o relativi alle ritenute per i quali, quindi, non viene meno la dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio. Le medesime considerazioni valgono anche in relazione ai crediti erariali sorti a seguito della specifica destinazione dei beni entrati irreversibilmente a far parte del patrimonio dello Stato.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 114 del 31/08/2017</i></p>                                       |

# Ordinary Assist

| NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |
| <b>Controlli formali sulle dichiarazioni 2015 e lettere di compliance</b><br>Entro il 2/10/17 è possibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>rispondere alle richieste di documentazione per i controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi del 2015;</li> <li>rispondere alle comunicazioni inviate per rimediare a errori o dimenticanze sui redditi dichiarati. Si tratta in particolare di comunicazioni inviate dall'Agenzia nei mesi di maggio, giugno e nei primi giorni di luglio:               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ relative a varie tipologie di reddito, per il periodo d'imposta 2013;</li> <li>✓ relative ai dati degli studi di settore presentati dai contribuenti per il triennio 2013 - 2015.</li> </ul> </li> </ul> Chi ha ricevuto queste comunicazioni ha due opzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>se ritiene corretti i dati riportati nella sua dichiarazione, potrà comunicarlo all'Agenzia indicando eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dal Fisco, evitando che l'anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio;</li> <li>se invece riconosce di aver commesso gli errori segnalati dall'Agenzia, può correggerli tramite ravvedimento operoso, regolarizzando cioè in maniera agevolata la propria posizione con sanzioni e interessi ridotti.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Agenzia delle entrate,<br>comunicato stampa<br>del 2/8/17                     |
| CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |
| SPECIFICHE TECNICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |
| Codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Codici vari                                                                                                                                                                                                                                                                           | Agenzia delle entrate, risoluzione<br>n. 108 dell'1/8/17                      |
| Codice tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta relativo agli interventi di bonifica dall'amianto, ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "6877" denominato "Credito d'imposta per interventi di bonifica dall'amianto - articolo 56, comma 1, legge 28 dicembre 2015, n. 221"                                                                                                                                                  | Agenzia delle entrate, risoluzione<br>n. 109 dell'8/8/17                      |
| SPECIFICHE TECNICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |
| Trasmissione telematica del modello di istanza per il computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell'ambito dell'attività di accertamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di istanza per il computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell'ambito dell'attività di accertamento, ai sensi dell'art. 42, quarto comma, del D.P.R. 29/9/73, n. 600 | Agenzia delle entrate,<br>provvedimento 1<br>agosto 2017,<br>1/8/17, n.150121 |



# Ordinary Assist

| L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Software</b><br><b>Disponibili:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• software Docfa anche per gli Agrotecnici e Agrotecnici laureati (Catasto Fabbricati);</li> <li>• software Pregeo 10 anche per gli Agrotecnici e Agrotecnici laureati (Catasto Terreni).</li> </ul> <b>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• software per le comunicazioni di anomalie Studi di settore (versione 1.0.1)</li> </ul> | <i>Agenzia delle entrate,<br/>sul sito internet<br/>dall'1/8 al 15/8</i> |
| <b>Archivi, elenchi e altre utilità</b><br><b>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aggiornamento elenco banche convenzionate modello di versamento F24</li> <li>• Consultazione Archivio Comuni e Stati esteri</li> <li>• Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e degli archivi del software di controllo.</li> </ul>                                                                      |                                                                          |

# Ordinary Assist

## DOTTRINA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p><b>Riforma del terzo settore – il testo unico: Fondazione nazionale commercialisti</b></p> <p>Pubblicato un documento dei commercialisti in cui è stata illustrata la riforma del Terzo settore, compiuta con il Testo unico di cui al D.lgs. n. 117/2017.</p> <p>In particolare, i commercialisti hanno analizzato i seguenti aspetti del nuovo testo unico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il regime pubblicitario</li> <li>• la rendicontazione e il controllo</li> <li>• la disciplina fiscale</li> <li>• la natura di ente non commerciale</li> <li>• le scritture contabili</li> <li>• gli incentivi fiscali alle erogazioni liberali nei confronti degli ETS.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><a href="#"><u>FNC, informativa del 4/8/17</u></a></p>  |
| <p><b>Regime pubblicitario</b> - è stato affermato che l'iscrizione nel registro unico ha natura dichiarativa per la generalità degli ETS. Invece, per fondazioni e associazioni l'iscrizione avrà efficacia costitutiva, ossia comporta l'acquisizione della personalità giuridica, quale procedimento alternativo a quello tradizionale cd. concessorio presso le prefetture.</p> <p><b>Disciplina fiscale</b> - è stato evidenziato che il regime forfetario opzionale consente agli ETS di valutare la convenienza, sia per ragioni dimensionali che di arbitraggio fiscale, a non iscriversi al registro unico e dunque a restare assoggettati al codice civile e alle norme del Tuir, ovvero ad alcuni regimi speciali non abrogati (es. quello delle associazioni sportive dilettantistiche).</p> <p><b>Economicità dell'attività</b> – L'ETS non gode di una presunzione assoluta di non commercialità ma, dal punto di vista fiscale, deve essere qualificato valutandone la commercialità o non commercialità dell'attività svolta, laddove lo svolgimento delle attività di interesse generale (indicate nell'art. 5) per potersi considerare non commerciale deve essere a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi.</p> <p><b>Scritture contabili</b> – è stato evidenziato che con il TU sono stati individuati obblighi contabili per tutti gli ETS e dunque, anche per quelli che svolgono esclusivamente attività istituzionali. Le uniche eccezioni sono, invece, legate a individuati limiti dimensionali.</p> |                                                            |
| <p><b>Fiscalità degli OIC adopter: Fondazione nazionale commercialisti</b></p> <p>Analizzati gli effetti fiscali derivanti dall'adozione dei nuovi principi contabili nazionali conseguenti all'introduzione del D.lgs. n. 139/2015 che ha modificato le disposizioni del codice civile relative alla redazione del bilancio e alla comunicazione finanziaria, con effetti dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016. La disciplina in materia di IRES e IRAP è stata coordinata con le nuove disposizioni civilistiche relative alla redazione del bilancio e i nuovi principi contabili nazionali con l'art. 13-bis del D.L. n. 244/2016 e, successivamente il decreto MEF 3/8/17 ha apportato le disposizioni di attuazione della disciplina relativa alle ricadute fiscali delle nuove norme in materia di bilancio e dei nuovi principi OIC.</p> <p>Nel documento dei commercialisti, dopo una sintesi delle principali novità in ambito civilistico, sono stati esaminati i casi che possono manifestarsi con maggiore frequenza in sede di passaggio alle nuove disposizioni e che hanno riflessi nella determinazione delle imposte sui redditi e dell'Irap. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• principio di derivazione rafforzata;</li> <li>• eliminazione della sezione straordinaria del conto economico;</li> <li>• errori contabili;</li> <li>• regime transitorio.</li> </ul>                                                                                                                      | <p><a href="#"><u>FNC, informativa dell'8/8/17</u></a></p> |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <p><b>Valutazione delle partecipazioni al fair value: Consiglio nazionale commercialisti</b></p> <p>Pubblicato un documento sulla valutazione al fair value delle partecipazioni nel bilancio separato redatto in conformità agli IAS/IFRS che illustra le tecniche contabili previste dall'IFRS 9, Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, che dall'1/1/18 sostituirà lo IAS 39.</p> <p>Il documento fornisce un supporto operativo per l'adozione delle norme contabili degli strumenti finanziari per i soggetti IAS/IFRS, prendendo in considerazione la valutazione delle partecipazioni, con specifica attenzione alle misurazioni al fair value.</p> <p>Il lavoro dei commercialisti può essere utilizzato anche dai soggetti OIC posto che l'art.2427-bis, c.c. richiede l'esposizione in nota integrativa del fair value delle partecipazioni immobilizzate che risultano iscritte a un valore contabile superiore al fair value ma che non sono svalutate perché non hanno subito una riduzione durevole di valore mentre l'OIC 21, Partecipazioni, richiede di verificare l'esistenza di una perdita durevole di valore di una partecipazione immobilizzata iscritta al costo, comparando il valore contabile con il valore recuperabile.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><a href="#"><u>CNDCEC, documento</u></a></p> |
| <p><b>Bilancio in forma abbreviata – nozione di dipendenti occupati: Assonime</b></p> <p>Chiarito il concetto di “dipendenti occupati” ai fini della redazione del bilancio in forma abbreviata di cui all'art. 2435-bis c.c. in cui sono definiti i presupposti per individuare le società che possono ricorrere a tale tipo di bilancio semplificato.</p> <p>Secondo l'Assonime la nozione di “dipendenti occupati” dovrebbe comprendere tutti quei rapporti di collaborazione che, essendo caratterizzati da prestazioni soggette all'esercizio di un'attività organizzativa della parte del datore di lavoro, sono idonee a determinare la reale portata dimensionale dell'impresa.</p> <p>In tale ambito devono essere compresi anche quei lavoratori etero-organizzati dall'imprenditore che risultano destinatari della medesima disciplina materiale applicabile ai lavoratori subordinati posto che come i lavoratori subordinati, essi costituiscono una componente della dimensione organizzativa dell'impresa. In particolare è stato affermato che tale nozione comprenda anche i rapporti di lavoro etero-organizzati disciplinati dal D.lgs. n. 81/2015 (c.d. Jobs Act lavoratori autonomi).</p> <p>In pratica, secondo quanto precisato dalla circolare n. 3/2016 del Ministero del lavoro, si tratta dei collaboratori per i quali si verifichino simultaneamente tre condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le prestazioni del collaboratore siano esclusivamente personali;</li> <li>• che siano continuative;</li> <li>• che abbiano modalità di esecuzione predisposte dal committente anche per tempi e luogo di lavoro.</li> </ul> | <p><i>Assonime, il caso 9/2017</i></p>          |
| <p><b>Web tax transitoria: Assonime</b></p> <p>Analizzata la nuova procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata introdotta con l'art. 1 bis del D.L. n. 50/2017, per regolamentare, in via transitoria, il settore impositivo delle multinazionali che operano, in particolare, nel campo della digital economy.</p> <p>L'Assonime ha evidenziato che la disposizione non ha natura sostanziale, posto che non istituisce un nuovo criterio di collegamento territoriale bensì costituisce una disciplina operante nel campo dell'accertamento.</p> <p>Destinatari della disciplina non sono le sole imprese che operano nella digital economy, ma rientrano nel suo ambito di applicazione tutte le imprese estere che presentano i requisiti richiesti, ossia (congiuntamente):</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><i>Assonime, circolare n. 21/2017</i></p>    |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• appartengano a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui;</li> <li>• effettuino cessioni di beni/prestazioni di servizi in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui.</li> </ul> <p>L'efficacia dell'istituto è tuttavia nelle mani del contribuente, posto che si tratta di uno strumento opzionale che l'impresa non residente dovrebbe attivare laddove nutra dei dubbi sulla esistenza in Italia di una propria stabile organizzazione.</p> <p>Sono stati altresì evidenziati i vantaggi dell'istituto, che in sostanza è volta alla definizione delle imposte mediante sottoscrizione di un atto di accertamento con adesione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riduzione delle sanzioni amministrative a 1/6 del minimo;</li> <li>• l'adesione opera come causa di non punibilità per il reato di omessa dichiarazione;</li> <li>• il pagamento dei debiti accertati consente l'accesso al regime dell'adempimento collaborativo a prescindere dal volume di ricavi.</li> </ul> <p>Posta l'evidenziata natura non sostanziale della disciplina, è stato infine sottolineato che essa può essere efficace per quelle situazioni in cui, in base agli attuali criteri di collegamento territoriale, l'impresa estera presenti effettivamente in Italia una stabile organizzazione, mentre non può esserlo nei casi in cui il mercato italiano costituisca il mercato di sbocco di attività digitali interamente/prevalentemente esercitate all'estero.</p> |                                                              |
| <p><b>OIC - Principio di rappresentazione sostanziale: Assonime</b></p> <p>Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma codificato nell'art. 2423 bis del codice civile, secondo Assonime, dovrebbe essere rivolto esclusivamente allo standard setter (ossia nel caso di specie l'OIC). È questa la soluzione preferita dall'Assonime rispetto alle altre prospettate secondo cui il postulato sarebbe rivolto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al redattore del bilancio;</li> <li>• allo standard setter e al redattore del bilancio.</li> </ul> <p>Secondo tale approccio, dunque, il redattore del bilancio non sarebbe autorizzato ad adottare le soluzioni contabili ritenute più idonee a rappresentare la sostanza economica del fenomeno, ancorché in contrasto con gli OIC, né ad applicare, in assenza di indicazioni dell'OIC, gli IAS/IFRS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><a href="#"><u>Assonime, Note e Studi 11.2017</u></a></p> |
| <p><b>Regime tributario di favore per i c.d. "neo residenti": Consiglio nazionale del notariato</b></p> <p>Analizzata il regime di favore di cui all'art. 1, co. 152-159, della legge n.232/2016, che ha introdotto l'art. 24 bis del Tuir, per le persone fisiche con elevato patrimonio che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.</p> <p>In particolare, il documento illustra l'agevolazione, che consiste in un'opzione per un'imposta sostitutiva fissa sui redditi di fonte estera diversi dalle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate - c.d. flat tax) pari a euro 100.000 in luogo dell'ordinario regime Irpef, con le sue aliquote progressive che rimangono applicabili ai soli redditi prodotti in Italia - ed esenzione da IVIE, IVAFE, obblighi di monitoraggio e imposte di successione e donazione sui beni esteri), le condizioni per fruirne (trasferimento residenza purché in 9 dei 10 anni precedenti non siano stati considerati residenti).</p> <p>I notai sollevano dubbi sull'aderenza dell'agevolazione ai principi costituzionali ed evidenziano la sostanziale inapplicabilità dell'imposizione sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari per il mancato intervento di un notaio italiano.</p> <p>Ai fini dell'esenzione del tributo successorio è stato altresì evidenziato che il regime di</p>                                                                                                                                                                                                                           | <p><a href="#"><u>CNN, studio n. 100-2017/T</u></a></p>      |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| favore si collega alla validità e permanenza dell'opzione del de cuius (o del donante) e riguarda, oltre le successioni, tutti gli atti a titolo gratuito (compresi i vincoli di destinazione) purché relativi a beni collocati all'estero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |
| <p><b>Soluzione della crisi coniugale, della unione civile e della convivenza - profili fiscali - imposte indirette</b></p> <p>Esaminata l'applicabilità del regime fiscale di esenzione di cui all'art. 19 della legge n.74/1987 – in base al quale tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 898/1970, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa - agli atti e documenti relativi al procedimento di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio e al procedimento di separazione personale, con riguardo al nuovo orientamento della Cassazione (sentenze n. 2111 del 3.2.16, e n.3110 del 17.2.16), in base al quale il trattamento fiscale in esenzione deve essere riconosciuto anche all'atto posto in essere tra i coniugi solo in “occasione” del procedimento di separazione e di divorzio, ove anche assuma la forma e il contenuto di una pattuizione contrattuale ai sensi dell'art. 1372 c.c. di tenore diverso rispetto al contenuto necessario della separazione o del divorzio.</p> <p>Il lavoro dei notai analizza la possibilità di applicare detto regime di esenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agli atti esecutivi di accordi stipulati in previsione della futura separazione o divorzio;</li> <li>• agli accordi anteriori, coevi o successivi alla separazione consensuale omologata;</li> </ul> <p>Lo studio infine verifica l'applicabilità del regime di esenzione fiscale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agli atti di scioglimento delle unioni civili;</li> <li>• agli atti e documenti afferenti alla soluzione di una crisi che intercorre tra i soggetti di un rapporto di convivenza.</li> </ul> | <p><a href="#"><u>CNN, studio n. 31-2017/T</u></a></p> |